



Tribunale di Monza  
Sezione III civile - Fallimentare

RIC. N. 1 / 13 C.P.

DECR. N. \_\_\_\_\_

CRON. N. \_\_\_\_\_

REP. N. \_\_\_\_\_

riunito nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 nelle persone di

Dott.ssa Alida PALUCHOWSKI

Presidente

Dott. Mirko BURATTI

Giudice relatore

Dott.ssa Cinzia FALLO

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di concordato preventivo con riserva, ai sensi degli artt. 161, 6° comma, e ss. L.F., dell'impresa:

[REDACTED] con sede legale in [REDACTED]  
[REDACTED] in persona del presidente del C.d.A. [REDACTED], difesa dagli avv.ti  
[REDACTED] del Foro di [REDACTED] e [REDACTED] del Foro di [REDACTED], nel domicilio  
eletto in [REDACTED] presso lo studio [REDACTED]

\*\*\*\*\*

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;  
rilevato che la società istante:

- ha proposto in data 9 gennaio 2013 domanda per l'ammissione dell'impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta e del piano;
- contestualmente, ha formulato istanza di scioglimento, o in subordine di sospensione, dei contratti in corso di esecuzione con Telecom Italia s.p.a. relativi alle linee telefoniche ed ai servizi telefonia fissa dei tre poli produttivi della società, ai servizi di telefonia mobile, ai noleggi delle apparecchiature, ai servizi di posta elettronica e di cloud, alle piattaforme Web ed ai servizi Internet;
- ha evidenziato, in proposito, di aver già raggiunto accordi con Fastweb s.p.a. per la fornitura dei servizi di telefonia ed Internet e con KPNQwest Italia s.p.a. per la fornitura dei servizi di mailbox e di cloud in relazione al portale Attico ed Office Casa, con un risparmio di circa € 180.000 all'anno;

ciò premesso, ritenuto che:

- la società istante ha segnalato la necessità di addivenire allo scioglimento/sospensione dei contratti in corso per ridurre il passivo;
- la richiesta di scioglimento o sospensione contenuta nella domanda di concordato in bianco può essere valutata a condizione che sia accompagnata da una disclosure da parte del debitore circa la tipologia di proposta di concordato che intenderà perseguire, se liquidatorio o in continuità;
- infatti, la facoltà di sciogliere i contratti pendenti, con il correlato beneficio che ne deriva al debitore, comporta specularmente il sacrificio della controparte contrattuale, alla quale va riconosciuto un "indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento" quale bilanciamento della soddisfazione del credito "come credito anteriore al concordato";
- tale sacrificio, pertanto, si giustifica solo nel caso in cui la prosecuzione dei contratti pendenti risulti di ostacolo per l'impresa proponente, in rapporto alle finalità perseguite dalla soluzione concordataria, alla migliore valorizzazione, a vantaggio di tutto il ceto creditorio, dei beni e dei rapporti aziendali, che si realizza anche attraverso il contenimento dell'onerosità che comporta il mantenimento in essere di rapporti negoziali divenuti superflui o, comunque, non più rispondenti alle necessità del nuovo piano industriale o della liquidazione;


- in tale ottica si deve ritenere rispondente a tale interesse dell'impresa, che la nuova disciplina sembra voler privilegiare con l'attribuzione al debitore del diritto potestativo di chiedere lo scioglimento o la sospensione dei contratti pendenti, anche la sospensione o lo scioglimento di contratti di fornitura o di servizi per la loro sostituzione con altri qualora tale scelta risulti significativamente vantaggiosa in termini economici, al netto di ogni onere, e compatibile con un progetto di riorganizzazione aziendale volto al ridimensionamento dell'attività ed al risparmio di spesa;
- nella fattispecie, la richiesta di scioglimento dei contratti appare, in astratto, accoglibile, in considerazione del fatto che la proposta concordataria che [redacted] prospetta di formalizzare si ricollega ad un piano industriale che ipotizza la continuità aziendale, nell'ambito del quale la sostituzione del gestore dei servizi di telefonia fissa e mobile, web ed internet, si profila idonea, a determinare un risparmio apprezzabile nei costi gestionali dell'attività d'impresa funzionale alla riuscita del nuovo piano industriale in fase di elaborazione che si fonda, come dichiarato, sul taglio dei costi e su un fatturato annuale stimato con estrema prudenza;
- tuttavia, occorre che la società istante provveda ad appostare i costi complessivi dell'operazione, individuando l'entità dell'indennizzo che propone di riconoscere alla controparte contrattuale ed il trattamento che intende riservarle;
- in ogni caso, la valutazione in ordine all'opportunità di autorizzare lo scioglimento del contratto pendente non può prescindere dall'instaurazione del contraddittorio con la controparte contrattuale, affinché possa esprimere le sue considerazioni e le eventuali ragioni di opposizione;
- infatti, resta riservato al vaglio del Tribunale il contemperamento tra il vantaggio per la massa dei creditori ed il danno del contraente che subisce l'effetto solutorio, tenuto conto delle condizioni contrattuali vigenti e del rischio che la scelta di sciogliere il rapporto negoziale riverbera sulla procedura per il contenzioso che ne potrebbe derivare;
- a tal fine, va concesso termine alla controparte contrattuale per il deposito di una memoria di osservazioni;
- nel frattempo, può essere autorizzata la sospensione dei contratti fino alla decisione sull'istanza di autorizzazione allo scioglimento e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data odierna;


P.Q.M.

- 1) autorizza [redacted] a sospendere i contratti in corso di esecuzione con Telecom Italia s.p.a. relativi alle linee telefoniche ed ai servizi telefonia fissa dei tre poli produttivi della società, ai servizi di telefonia mobile, ai noleggi delle apparecchiature, ai servizi di posta elettronica e di cloud, alle piattaforme Web ed ai servizi Internet, meglio individuati nell'elenco di cui al doc. 18 allegato al ricorso, fino alla decisione sull'istanza di autorizzazione allo scioglimento e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data odierna;
- 2) dispone che il presente decreto sia notificato a Telecom Italia s.p.a. a cura dell'istante entro il 8/2/13;
- 3) assegna termine a Telecom Italia s.p.a. fino al 28/2/13 per il deposito di una memoria di osservazioni ed all'istante fino al 11/3/13 per eventuali integrazioni;
- 4) riserva all'esito la decisione sull'istanza di autorizzazione allo scioglimento dai contratti suddetti.

Monza, 9 gennaio 2013.

Il Cancelliere  


Il Giudice estensore  
 dott. Mirko Buratti  


Il Presidente  
 dott. ssa Alida Paluchowski  


Depositato in Cancelleria oggi 21/1/13